

REGOLAMENTO (CEE) N. 682/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaquattresima gara parziale, le

disposizioni di cui all'articolo 1 e fissare, in particolare, un massimale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1092/87, sono fissati:

- un massimale di 43 300 tonnellate, e
- un importo massimo della restituzione all'esportazione pari a 44,039 ECU/100 kg.

2. Le offerte relative all'importo massimo di cui al paragrafo 1 sono prese in considerazione nella misura del 50 % dei rispettivi quantitativi offerti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.